

STATUTO DELLA «FONDAZIONE OPERA PIA GALEOTTI»

Fondazione

Art. 1

L'Opera Pia Galeotti fu istituita in Pescia dal Senatore Leopoldo Galeotti con testamento olografo del 28/5/1879, pubblicato in Firenze il 29/8/1884 e fu eretta, secondo la legislazione vigente al tempo in ente morale con regio decreto del 28/10/1885. Con il presente statuto si ottempera a quanto previsto dalle Leggi Regionali della Toscana n. 19 del 24/4/2001 e n. 43 del 3/8/2004 e dal regolamento Regione Toscana n. 31/R del 17/7/2001 e nel contempo si mantengono inalterate le principali finalità della fondazione così come indicate dagli stessi fondatori.

Sede

Art. 2

La sede della Fondazione è sita in Pescia piazza S. Stefano, n. 1

Finalità

Art. 3.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione ha come finalità:

- + elemosine ai poveri
- + sovvenzioni agli Asili di Pescia;
- + sovvenzioni alle parrocchie più povere del comune di Pescia;
- + sovvenzioni per feste o celebrazioni in varie chiese e conventi di Pescia;
- + mantenimento agli studi per tre o quattro anni in un importante istituto estero di un giovane sacerdote che abbia già compiuto gli studi di filosofia e teologia o di un giovane già laureato in scienze o insignito di diploma dell'Istituto Tecnico Industriale al fine di perfezionarsi nelle proprie discipline; tali posti saranno riservati a giovani del comune di Pescia, della Valdinievole o della Diocesi di Pescia senza distinzione di censo ma esclusivamente per merito da accertare mediante titoli ed esame.

Patrimonio

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

dai beni immobili e dalle somme già conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori ;
dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

Organi

Art. 5

Organi della Fondazione sono:

- a) il presidente della Fondazione;
- b) il vicepresidente
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il segretario generale;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

Presidente

Art. 6

a) Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti, l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

b) Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

c) Il presidente, coadiuvato dal segretario generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

d) Il presidente provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

e) Il presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio di amministrazione; rappresenta in giudizio l'ente.

f) In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente

Consiglio di amministrazione

Art. 7

Il consiglio di amministrazione, di tre membri, è composto necessariamente secondo gli atti costitutivi della fondazione da:

+ Il Vescovo pro tempore della Diocesi di Pescia in qualità di presidente;

+ Il Sindaco pro tempore del Comune di Pescia, o suo delegato.

+ Dal Direttore Generale pro tempore dell'AsL n. 3 Pistoia - Valdinievole, o suo delegato.

Le cariche dei membri del consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

In caso di delega, la stessa deve essere redatta in forma scritta e s'intende a tempo indeterminato salvo revoca da redigere nella stessa forma.

Le eventuali deleghe devono essere depositate presso il Segretario Generale della Fondazione e da questi custodite in originale nel registro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Al consiglio di amministrazione spetta:

a) di nominare il vice-presidente;

b) di nominare il segretario generale della Fondazione;

- c) di nominare il collegio dei Sindaci Revisori;
- d) di deliberare eventuali modifiche dello statuto, su proposta del presidente;
- e) di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno il bilancio consuntivo. Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro; l'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- g) di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Presidente.

Art. 9

Il consiglio di amministrazione, convocato dal presidente, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogniqualvolta il presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno metà dei consiglieri.

Il presidente convoca, per il tramite del segretario, anche a mezzo telefono o con mezzi informatici, il consiglio di amministrazione con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo casi d'urgenza. Unitamente alla convocazione è trasmesso l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 10

I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e sottoscritti da un componente del collegio dei revisori dei conti.

I registri sono custoditi dal segretario generale della Fondazione.

Segretario Generale

Art. 11

Il segretario generale è nominato dal consiglio di amministrazione.

Egli collabora con il presidente:

- alla preparazione del programma di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione, curando la tenuta di tutte le scritture della Fondazione;
- partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con la possibilità di esprimere un parere sugli argomenti in questione su richiesta dei consiglieri.

Revisori dei conti

Art. 12

Il consiglio di amministrazione nomina un revisore dei conti, che provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi ed effettua verifiche di cassa almeno una volta all'anno, redigendone verbale.

Il revisore dei conti può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e, quindi, allo stesso deve esserne dato avviso negli stessi termini di cui all'art. 9.

Il revisore dei conti dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Estinzione

Art. 13

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra fondazione o ente avente le stesse finalità della Fondazione stessa o ad enti che perseguono fini di pubblica utilità.

Art. 14

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Pescià 31 agosto 2005